



Filippo Goglia
NOTAIO

Repertorio n.14225

Raccolta n.10864 =====

===== VERBALE DI ASSEMBLEA PER MODIFICA DELLO STATUTO =====

===== DELLA =====

===== Organizzazione di volontariato =====

===== "A.L.D.I. ASSOCIAZIONE LUNIGIANESE DISABILI - ONLUS" =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

===== Il trentuno maggio duemilaventuno =====

===== (31 maggio 2021) =====

a Pontremoli, nel mio studio secondario in Via Sismondo n.5,
alle ore diciotto e minuti zero, =====
avanti a me Dr. Filippo GOGLIA, Notaio in La Spezia, iscrit-
to nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e
Massa, =====

===== è comparso =====

- BESTAZZONI Paolo, nato a Aarau (Svizzera) il giorno 4 set-
tembre 1964, domiciliato per la carica ove appresso, il qua-
le interviene nella sua qualità di Presidente pro-tempore
della Organizzazione di volontariato "A.L.D.I. - ASSOCIAZIO-
NE LUNIGIANESE DISABILI - ONLUS", con sede in Bagnone (MS),
Frazione Treschietto, località Querceto n.4, codice fiscale
90008540453, iscritta come ONLUS nel registro della Regione
Toscana in data 13 dicembre 2003 al n.1. =====

La parte comparente, di cittadinanza italiana, della
cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di
redigere il verbale della Assemblea Straordinaria del sud-
detto ente, convocata per oggi in questo luogo, con inizio
alle ore diciotto e minuti zero, per deliberare sul seguen-
te Ordine del giorno =====

- 1) Adeguamento statutario alla riforma del Terzo settore
con adozione di un nuovo testo di statuto conforme al Codic-
e del Terzo settore; =====
- 2) Delibere inerenti e conseguenti. =====

A norma dell'art.10 dello Statuto vigente e con il con-
senso di tutti gli intervenuti, assume la Presidenza del-
l'Assemblea il richiedente, il quale =====

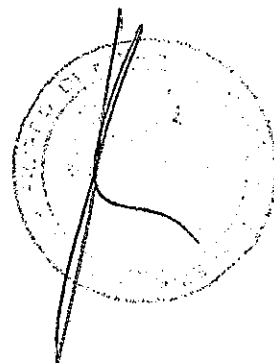
===== dato atto =====

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in base a
quanto previsto nello Statuto vigente; =====

- che del Consiglio Direttivo, oltre ad esso comparente nel-
la sua qualità, sono presenti COLORETTI Manuela, nella qua-
lità di Vice Presidente, e BESTAZZONI Doriana, nella qua-
lità di Consigliere; =====

- che, così come risulta dal foglio di presenza che si alle-
ga sotto la lettera A, sono presenti, in proprio o per dele-
ga regolarmente formata e conservata agli atti della Orga-
nizzazione, n. 11 (undici) associati aventi diritto al voto
su un totale di 12 (dodici); =====

- che, essendo stato raggiunto, quindi, il quorum costituti-
vo di 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al vo-



Registrato a La Spezia
il 3.6.2021
al n. 6381
serie 1T
esatti euro /

TRASCRITTO
in data 3.6.2021
dal Notaio
MASSA
il 8.6.2021
G367 RP

to richiesto dall'articolo 13 dello statuto vigente per le modifiche statutarie, =====

===== D.I.C.H.I.A.R.A =====
ai sensi di detto art.13 del vigente statuto, validamente costituita l'Assemblea e legittimata a deliberare in ordine all'adozione di un nuovo Statuto. =====

Aperta l'adunanza, il Presidente rende noto all'Assemblea che è necessario procedere alla adozione di un nuovo Statuto della Associazione al fine anche di adeguarlo alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 cd."Codice del Terzo Settore", nel testo appositamente predisposto dal Consiglio Direttivo e dallo stesso ampiamente discusso, testo che viene consegnato a me Notaio e del quale il Presidente illustra le novità, tra le quali, va in particolare segnalata, la modifica della denominazione alla luce di quanto qui di seguito indicato. =====
A tale proposito il Presidente fa presente all'Assemblea che: =====

° secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate sul tema nella richiamata sessione annuale del Telefisco, fino all'efficacia delle nuove disposizioni fiscali (che, ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice, diverranno efficaci solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione Europea avrà autorizzato le misure sottoposte al suo vaglio e, in ogni caso, sarà entrato in funzione il suddetto RUNTS), gli enti aventi la qualifica di ONLUS dovranno continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS, previsti dal d.lgs. n. 460/1997. =====

°così come anche indicato nella suddetta Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018 n.20, tanto l'eliminazione della locuzione o dell'acronimo ONLUS quanto l'assunzione della nuova denominazione sociale contenente l'acronimo ETS devono essere inserite nello statuto attraverso clausole sospensivamente condizionate, quanto all'efficacia, rispettivamente, alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore e all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, ed anche le ODV, le APS e gli altri enti soggetti ad una disciplina particolare, iscritti nei registri "equivalenti" di settore che intendono integrare in via facoltativa la loro denominazione sociale ai sensi dell'articolo 12 del Cd. Codice del Terzo Settore utilizzando in aggiunta agli acronimi suddetti l'acronimo ETS, dovranno inserire nello statuto una clausola che preveda l'integrazione automatica, alla data di iscrizione nel RUNTS, della denominazione sociale includente l'acronimo ETS; =====

°pertanto, in considerazione di quanto sopra, la confraternita, in aggiunta al nuovo acronimo ODV (già utilizzabile), continuerà a mantenere nella denominazione l'acronimo "ONLUS" fino alla decorrenza del termine di cui all'art.104 comma 2 del Codice del Terzo Settore e assumerà l'acronimo "ETS" solo dopo la sua iscrizione nel suddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. =====

Il Presidente, pertanto, propone che la nuova denominazione dell'ente sarà "A.L.DI. - ASSOCIAZIONE LUNIGIANESE DISABILI - ODV ONLUS", in sigla "A.L.DI. O.D.V.". =====

Il Presidente fa presente ancora che non tutte le modifiche statutarie apportate allo Statuto Vigente possono farsi rientrare nell'alveo di quelle per le quali, in base all'articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo Settore, è possibile procedere con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e, pertanto, la presente assemblea sarà regolata con le modalità e le maggioranze previste dallo Statuto vigente per le assemblee di modifica dello Statuto. =====

L'Assemblea, udita l'esposizione, dopo breve discussione, per alzata di mano, =====

===== ALL'UNANIMITA' DELIBERA =====
di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo Statuto formato da 24 (ventiquattro) articoli nel testo che, come sopra consegnatomi dal presidente e da tutti ben conosciuto, viene allegato a questo verbale sotto la lettera B, perchè ne formi parte integrante, e del quale il Presidente, su conforme unanime parere dell'Assemblea, mi dispensa dal dare lettura. =====

L'assemblea inoltre, sempre all'unanimità, autorizza il Consiglio direttivo, anche alla luce dei dubbi interpretativi che ancora esistono in merito alla nuova normativa in materia di Enti del Terzo Settore, ad apportare all'allegato Statuto tutte quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità. =====

Il Presidente inoltre, mi dichiara che la Associazione è titolare del diritto di piena proprietà sugli immobili siti nei Comuni di Mulazzo (MS) e Villafranca in Lunigiana (MS) identificati nel Catasto di tali Comuni come segue: ==

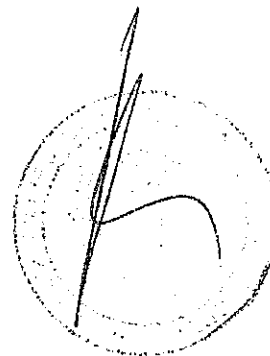
== COMUNE DI MULAZZO =====

Catasto Fabbricati: =====

foglio 33 particelle n.249 subalterno 1 e n.particella 1671 graffate tra di loro, Via Lavaggio, Piano T-1-2, cat.A/5, cl.6, consistenza vani 4,5, superficie catastale mq.77, RC.Euro 199,87; =====

Catasto Terreni: =====

Foglio 20 particella 83, bosco ceduo, cl.2, are 19 ca 15, Rd.Euro 0,40, Ra.Euro 0,59; =====
Foglio 34 particella 525, prato, cl.2, are 33 ca 60,



Rd.Euro 10,41, Ra.Euro 5,21; =====

Foglio 21: =====

particella 1166, vigneto, cl.U, are 12 ca 72, Rd.Euro 1,12,
Ra.Euro 1,31; =====

particella 1167, vigneto, cl.U, are 02 ca 58, Rd.Euro 0,23,
Ra.Euro 0,27; =====

particella 1172, bosco misto, cl.U, are 12 ca 80, Rd.Euro
0,66, Ra.Euro 0,40; =====

==COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA == =====

Catasto Terreni: =====

Foglio 11 particella 1190, semin irrig, cl.2, are 25 ca 00,
Rd.Euro 9,94, Ra.Euro 5,16. =====

Chiede, pertanto, che, in considerazione del mutamento
della denominazione dell'ente, il presente atto sia assog-
gettato a voltura catastale e trascrizione nei Registri Im-
mobiliari con pieno esonero per i relativi uffici da ogni
Responsabilità. =====

Il presente atto pertanto: =====

-ai sensi dell'art.82 comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017
n.117 (cd.Codice del Terzo Settore), già in vigore dal 1
gennaio 2018 in virtù di quanto statuito dall'art.104 comma
1 del medesimo D.Lgs., è assoggettato a imposte di regi-
stro, ipotecaria e catastale in misura fissa (non potendo-
si applicare, al caso di specie, l'esenzione dall'imposta
di registro prevista dalla detta norma in quanto, come già
detto, le modifiche apportate allo Statuto non si possono
con certezza qualificare come modifiche statutarie aventi
il "mero scopo" di adeguamento dello Statuto a modifiche o
integrazioni normative); =====

-ai sensi dell'art.82 comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017
n.117 (cd.Codice del Terzo Settore), già in vigore dal 1
gennaio 2018 in virtù di quanto statuito dall'art.104 comma
1 del medesimo D.Lgs., è esente dall'imposta di bollo; =====

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente di-
chiara chiusa l'Assemblea alle ore diciotto e minuti cin-
quanta. =====

La parte comparente mi dispensa dalla lettura della documen-
tazione allegata. =====

Io notaio dell'atto ho dato lettura alla parte comparente
che lo approva e conferma. =====

Scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e com-
pletato da me notaio a mano su due fogli per pagine otto. =
Sottoscritto alle ore diciotto e cinquanta. =====

FIRMATO: PAOLO BESTAZZONI - FILIPPO GOGLIA (Sigillo). =====

=====

Al. A. A. N. 14225 REP. N. 10866 RACC

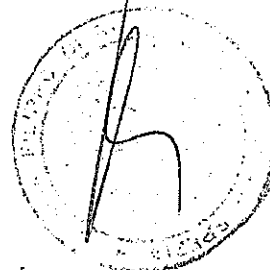


ASSOCIAZIONE LUNIGIANESE DISABILI - ONLUS

	Nome e cognome dell'associato	Firma
1	Bestazzoni Paolo	Bestazzoni Paolo
2	Carnesecca Gilberto	Carnesecca Gilberto
3	Cicconi Sabrina	ASSENTE
4	Coloretti Manuela	Coloretti Manuela
5	Gossola Giovanna	Gossola Giovanna (Per delega)
6	Lisi Loredana	Lisi Loredana per delega
7	Lombardi Pietro	Lombardi Pietro
8	Mariotti Zani Maria Gabriella	Carnesecca Gilberto per delega
9	Ricci Giuliana	Delegua Bestazzoni per delega
10	Stragapede Giuseppe	Lombardi Pietro & Delegua
11	Tronconi Nello	Tronconi Nello
12	Bestazzoni Doriana	Doriana Bestazzoni

Paolo Bestazzoni

9



S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 32 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'organizzazione di volontariato sotto la denominazione "A.L.D.I. - ASSOCIAZIONE LUNIGIANESE DISABILI - ODV ONLUS", in sigla "A.L.D.I. O.D.V.".

Così come indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018 n. 20;

la detta qualifica di ONLUS prevista dal d.lgs. n. 460/1997 continuerà ad essere utilizzata nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, fino all'efficacia delle nuove disposizioni fiscali (che, ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice, diverranno efficaci solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione Europea avrà autorizzato le misure sottoposte al suo vaglio e, in ogni caso, sarà entrato in funzione il suddetto RUNTS), per poi venir meno automaticamente senza necessità di una nuova apposita modifica statutaria;

in considerazione del fatto che ad oggi ancora non è stato istituito il "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" (cd. RUNTS) previsto dalla sopra richiamata normativa, l'ulteriore acronimo "ETS" sarà automaticamente inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, una volta che l'ente sarà iscritto nel RUNTS, senza necessità di una nuova apposita modifica statutaria.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2) SEDE

La sede dell'organizzazione di volontariato è stabilita in Comune di Bagnone (MS), con indirizzo, attualmente, in Frazione Treschietto, località Querceto n. 4.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato persegue, senza scopo di



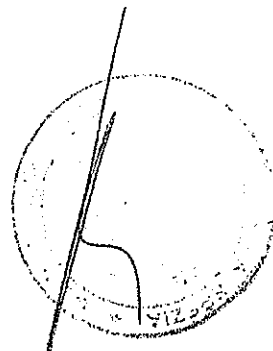
Polo Bertozzi

lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'organizzazione di volontariato esercita, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. n. 328 del 2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104 del 1992 e alla l. n. 112 del 2016;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. n. 53 del 2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 112 del 2017.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- operare per il benessere e la tutela dei diritti e delle esigenze delle persone con disabilità, così come indicato nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- associare, coordinare e promuovere l'interessamento al problema della disabilità da parte della pubblica opinione, della ricerca scientifica, dei legislatori, degli operatori e delle istituzioni in genere;
- promuovere, organizzare e realizzare attività di azioni solidaristiche, di inclusione ed integrazione e di beneficenza nei confronti delle persone con disabilità;
- promuovere, organizzare e realizzare attività ed azioni solidaristiche, di inclusione e e di beneficenza in campo educativo, aggregativo, sociale e sportivo in favore delle persone con disabilità;
- promuovere e organizzare colloqui, incontri, dibattiti sul tema del volontariato, della cittadinanza attiva, della sussidiarietà, dello sviluppo di comunità, con particolare riguardo all'ambito educativo;
- collaborare con associazioni, enti istituzionali e/o scolastici per la realizzazione, a titolo di volontariato, di attività educative e didattiche integrative e complementari a quelle scolastiche (laboratori musicali, attività sportive, etc.);
- provvedere all'acquisizione ed al reperimento dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli scopi sociali,



sia attraverso donazioni in beni materiali e immateriali da parte di enti pubblici e privati, sia attraverso il lavoro volontario dei soci;

- organizzare eventi ludico ricreativi, animativi, culturali, musicali, sportivi e di aggregazione in generale, promuovendo il volontariato locale;

- promuovere e sostenere la centralità e la difesa delle persone con disabilità come soggetti fondamentali della società attraverso gruppi di studio, dibattiti, seminari, riguardanti il mondo della disabilità;

- gestire e realizzare, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, interventi di volontariato finalizzati alla cura dell'ambiente scolastico, quali lavori di manutenzione degli spazi e del verde, gestione dei laboratori, biblioteche, spazi sportivi etc.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs..

ARTICOLO 3) DURATA

L'organizzazione di volontariato è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'organizzazione di volontariato, secondo quanto previsto dall'art.12 (dodici) dello statuto.

TITOLO II

FONDO COMUNE E RISORSE

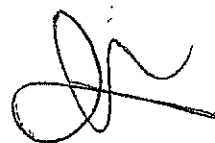
ARTICOLO 4) FONDO COMUNE

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle deliberazioni dell'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la



Paolo Bertan

Paolo

quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'organizzazione di volontariato può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

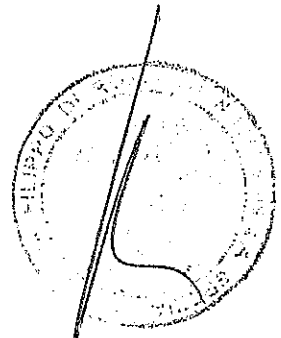
Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 5) RISORSE

Ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, l'organizzazione di volontariato può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione di volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017.



TITOLO III

ASSOCIATI

ARTICOLO 6) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra

sezione del medesimo.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, possono essere associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Bodo Bertazzani

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ARTICOLO 7) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017.

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

L'associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dagli associati.

La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi.

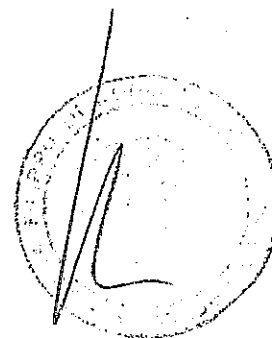
ARTICOLO 8) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ARTICOLO 9) RECESSO

Ogni associato può recedere, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.



Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'organo direttivo.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 10) MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Polo Bettoni

- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto. Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ARTICOLO 11) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

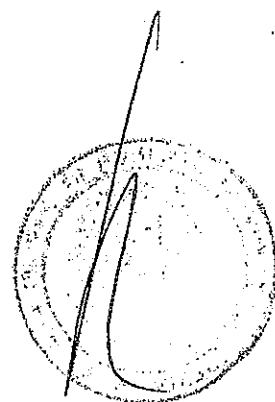
L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;



- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro sette giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto sono approvate con i quozienti previsti all'articolo che precede.

ARTICOLO 12) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

L'associazione non può disporre trasformazioni, fusioni o scissioni.

ARTICOLO 13) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio direttivo), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Roberto Bertani

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica.

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario.

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dell'organo direttivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di

sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite sino all'inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

ARTICOLO 14) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ORGANO DIRETTIVO

L'associazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione degli associati in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre (3) a un massimo di cinque (5) membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri disgiunti.

Ciascun amministratore avrà diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

A tal fine, l'amministratore che voglia compiere un'operazione dovrà darne avviso all'altro amministratore.

L'altro amministratore può proporre opposizione a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) spedita all'amministratore proponente entro 10

Fede Pertinax

(dieci) giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra. In pendenza del termine per esercitare l'opposizione, l'amministratore dovrà astenersi dal compiere l'operazione. Sull'opposizione decideranno gli associati a maggioranza calcolata per teste.

La redazione del progetto di bilancio e degli eventuali progetti di fusione o scissione dovranno in ogni caso essere adottate collegialmente, a maggioranza calcolata per teste.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio direttivo.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio direttivo, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'amministratore unico, ovvero tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. L'organo direttivo resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione di volontariato e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

ARTICOLO 15) CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'organizzazione di volontariato, purché in Italia,

ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; se il consiglio è composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al consiglio direttivo spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'associazione.

COMPENSO ORGANO DIRETTIVO

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 16) RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza dell'organizzazione di volontariato.

In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta al presidente del

Fede per bizzari

consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 17) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dei componenti dell'organo di controllo che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 cod. civ. è

determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti l'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 28 (ventotto) che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'organizzazione di volontariato è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'organizzazione di volontariato, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di volontariato;
- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI

BILANCIO

ARTICOLO 18) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ARTICOLO 19) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL

PATRIMONIO

ARTICOLO 20) ESTINZIONE E SCIoglimento

L'organizzazione di volontariato si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'organizzazione di volontariato si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'organizzazione di volontariato viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ARTICOLO 22) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti convengono sin da ora che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inesecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, da designarsi di comune

Handwritten signature and notes:
A large stylized signature at the top right.
Below it, the word "mazzoni" written vertically.
At the bottom, the word "Polo" written vertically.

accordo dalle parti.

In carenza di accordo, procederà alla designazione il Presidente del Tribunale di Massa Carrara.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà Bagnone

ARTICOLO 23) RINVIO

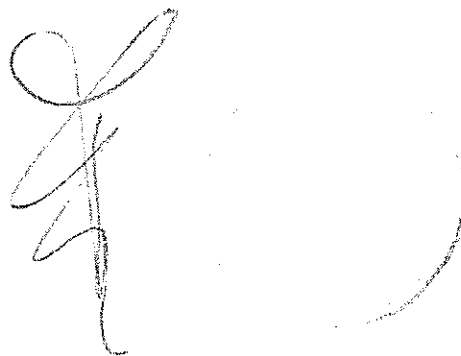
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione

ARTICOLO 24) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

COPIA, COMPOSTA DI 5 FOGLI , CONFORME ALL'ORIGINALE
NEI MIEI ROGITI, MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME, CHE RILASCIO
AD USO CONSENTITO DALLA LEGGE.

PONTREMOLI, 5.7.2021

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large loop at the top and several vertical strokes below. To the right of the signature is a faint, circular stamp or seal, which is mostly illegible due to fading.